





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

OGGETTO: "L.R. 45/98 - Disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale"- Modifica DGR 333 del 02/03/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto dalla P.F. Gestione del Trasporto, del Servizio "Infrastrutture Trasporti Energia", dal quale si rileva la necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di deliberare in merito;

VISTA la proposta del dirigente del Servizio "Infrastrutture Trasporti Energia", che contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica e l'attestazione che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa da parte della Regione;

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1

DELIBERA

- 1) DI MODIFICARE la DGR n. 333 del 02/03/2009, inerente la disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e avente per oggetto: "L.R. 45/98 - Revoca DGR n. 1696/03 e n. 117/04 - Nuova disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale", sostituendo l'allegato alla stessa con l'allegato A alla presente deliberazione .

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

(Elena Moroni)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

(Dott. Gian Mario Spacca)



## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

## DOCUMENTO ISTRUTTORIO

*Riferimenti normativi:*

- L.R. 24/12/98, n. 45, "Norme per il riordino del trasporto pubblico regionale e locale nelle Marche" (art. 24);
- DGR n. 639 del 3 aprile 2002 "Leggi regionali n. 38/1998, n. 45/1998, n. 13/1999, 10/1999 Conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali e trasferimento dei beni e delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali correlate.";
- DGR n. 333 del 02/03/2009 "Revoca della DGR n. 1301 del 09/11/2004, avente per oggetto: "L.R. 45/98 - Revoca DGR n. 1696/03 e n. 117/04 - Nuova disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale"".

*Motivazioni:*

Con D.G.R. n° 639 del 3 aprile 2002 la Giunta Regionale ha deliberato, a far data dal 4 aprile 2002, il conferimento alle Province delle funzioni di cui alla L.R. n. 45/98.

Ad oggi il sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale è regolato dall'Allegato A alla D.G.R. n° 333 del 02/03/2009.

Alcune Aziende del trasporto pubblico hanno richiesto di poter emettere ulteriori "titoli di viaggio", per particolari categorie di utenti, in aggiunta a quanto già previsto dalla normativa vigente. Da ultimo la società Adriabus soc. cons. s.r.l. di Urbino, ha richiesto l'autorizzazione ad emettere un nuovo titolo di viaggio per l'extraurbano denominato "muoversi allunga la vita", destinato a coloro che hanno superato il 65° anno di età.

Poiché è interesse della Regione Marche promuovere il servizio di TPL, anche fornendo una maggiore gamma di servizi ai cittadini è necessario prevedere, per le Società di gestione del TPL, la possibilità di emettere ulteriori titoli di viaggio rispetto a quelli di cui all'Allegato A alla DGR n° 333 del 02/03/2009, per particolari categorie di utenti, sulla base di specifica autorizzazione della Regione.

Si ritiene inoltre che tali provvedimenti autorizzativi possano essere emessi dal Dirigente della Struttura Regionale competente.

In particolare quindi è necessario integrare il paragrafo 2 "Tipologia dei titoli di viaggio" dell'Allegato A, con il seguente punto:

*"E' altresì facoltà della Regione autorizzare le Società (Imprese interessate) , che ne facciano richiesta motivata in rapporto ad esigenze o situazioni particolari, a rilasciare Titoli di viaggio appartenenti a tipologia diversa da quelle indicate al precedente punto 2a). Tali provvedimenti di autorizzazione vengono emessi dal Dirigente della Struttura Regionale competente per materia."*

Dalla presente Delibera non deriva né può derivare un impegno di spesa da parte della Regione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Per quanto sopra esposto si propone:

- 1) DI MODIFICARE la DGR n. 333 del 02/03/2009, inerente la disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale e avente per oggetto: "L.R. 45/98 - Revoca DGR n. 1696/03 e n. 117/04 - Nuova disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di Trasporto Pubblico Locale", sostituendo l'allegato alla stessa con l'allegato A alla presente deliberazione .

Il responsabile del procedimento  
(Dott. Sergio Strali)

Y



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO  
"Infrastrutture Trasporti Energia"

Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta Regionale e attesta che dal presente atto non deriva né può derivare un impegno di spesa da parte della Regione.

Il dirigente del servizio  
(Ing. Mario Pompei)

La presente deliberazione si compone di n. 10 pagine, di cui n. 5 pagine di allegati che formano parte integrante della stessa.

Il segretario della Giunta

(Ensa Moroni)



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**ALLEGATO A**

**Disciplina del sistema delle tariffe del Trasporto Pubblico Locale su Gomma**

**1. Premessa**

- a) La Regione a completamento del processo di riforma del Trasporto Pubblico regionale promuove un modello tariffario integrato regionale mediante l'adozione di un sistema di bigliettazione automatica esteso a tutto il territorio re
- b) gionale che consenta di attuare una tariffazione integrata dei servizi di Trasporto Pubblico Locale su gomma e ferro per permettere agli utenti di usufruire dei diversi modi di trasporto utilizzando lo stesso titolo di viaggio.
- b) La Regione in attesa di quanto previsto al punto a) individua le tipologie dei titoli di viaggio e le tariffe del trasporto pubblico regionale e comunale.
- c) La Regione favorisce l'integrazione tariffaria tra i servizi urbani e quelli extraurbani e tra questi e i servizi ferroviari di competenza della Regione.

**2. Tipologia dei titoli di viaggio**

- a) Le Società che gestiscono servizi di Trasporto Pubblico Locale sono tenute a rilasciare i seguenti titoli di viaggio:
  - Biglietti di corsa semplice validi per l'effettuazione di una sola corsa
  - Abbonamenti settimanali
  - Abbonamenti mensili
  - Abbonamenti speciali per studenti
  - Abbonamenti annuali, compresi i servizi integrati treno-autobus previsti dalle DGR n. 394 del 13/02/1995 e n. 2280 del 9/9/1997.
- b) La Regione fissa, di norma, entro il mese di luglio di ogni anno, con decorrenza dal primo settembre del medesimo anno la tariffa base dei servizi del trasporto Pubblico Locale. Detta tariffa non può essere inferiore all'80% di quella adottata dalla Divisione Trasporto Pubblico Ferroviario regionale per i biglietti di corsa semplice in seconda classe con riferimento alla prima fascia di percorrenze.
- c) Nella determinazione della tariffa base si tiene conto:
  - Dei costi di produzione del servizio
  - Delle esigenze di coordinamento con le tariffe degli altri mezzi di trasporto
  - Del rapporto ricavi – costi da conseguire annualmente
  - Del tasso annuo di crescita dell' indice nazionale ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
- d) La tariffa base è costituita da una quota fissa e da una quota chilometro moltiplicata per il coefficiente sei .
- e) Per il calcolo del prezzo dei biglietti di corsa semplice sono costituite fasce chilometriche di percorrenza di sei chilometri fino a 50 km e di 10 km oltre i 50 km . Il prezzo del biglietto di corsa semplice di ciascuna relazione è calcolato moltiplicando la quota chilometro della tariffa base di cui al punto 2.b) per la lunghezza chilometrica massima della fascia in cui è compresa la relazione e aggiungendo la quota fissa.
- f) Ai fini del calcolo di cui alla lettera e) si adottano i seguenti criteri:



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- I biglietti sono rilasciati soltanto per le relazioni tra fermate per le quali è autorizzato il frazionamento di tariffa.
  - Per ogni relazione il prezzo è calcolato in base alle distanze risultanti dal percorso diretto, con esclusione di eventuali diramazioni.
  - Per le relazioni comuni a più autolinee su percorsi diversi, il prezzo è calcolato sulla media della lunghezza degli stessi.
  - Nel caso in cui in un centro abitato esista una sola fermata con frazionamento di tariffa, il prezzo relativo a detta fermata, si applica anche a tutte le fermate facoltative comprese nello stesso centro.
- g) Il prezzo degli abbonamenti settimanali per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo del biglietto di corsa semplice per il coefficiente 12 e applicando al risultato ottenuto lo sconto del 25%.
- h) Il prezzo degli abbonamenti mensili per ciascuna relazione è calcolato moltiplicando il prezzo del biglietto di corsa semplice per il coefficiente 48 e applicando al risultato ottenuto lo sconto del 50%.
- i) Il prezzo degli abbonamenti mensili particolari per studenti è calcolato moltiplicando il prezzo del biglietto di corsa semplice per il coefficiente 2 per ogni giorno scolastico preso in considerazione e applicando al risultato ottenuto lo sconto del 50%.
- j) Il prezzo degli abbonamenti annuali per studenti valevoli per l'intero anno scolastico è calcolato moltiplicando l'abbonamento mensile ordinario per il coefficiente sette.
- k) Il prezzo degli abbonamenti annuali sono calcolati moltiplicando l'abbonamento mensile ordinario per il coefficiente dieci.
- l) i biglietti e gli abbonamenti hanno validità limitata rispettivamente alla fascia di percorrenza e alla relazione per la quale sono stati rilasciati.
- Gli abbonamenti settimanali hanno validità per sette giorni e non sono cedibili.
  - Gli abbonamenti mensili hanno validità per 30 giorni e non sono cedibili.
  - Gli abbonamenti mensili particolari per studenti, in base a quanto previsto dalla D.G.R. n. 3530 del 18/12/1995, possono avere una durata maggiore rispetto all'abbonamento ordinario, sulla base del calendario scolastico fissato dalla Regione.
  - Gli abbonamenti annuali per studenti valgono per l'anno scolastico, come stabilito annualmente con decreto del dirigente P.F. TPL su Gomma; dietro pagamento di una integrazione agevolata, possono essere estesi ai mesi estivi sull'intera rete del servizio extraurbano ed urbano regionale.
  - Gli abbonamenti annuali hanno validità per 360 giorni e non sono cedibili.
  - Ogni abbonato deve essere munito di documento di identità personale. Le Imprese di trasporto possono rilasciare tessere di riconoscimento dietro un compenso, a titolo di rimborso spese, pari a sei volte la tariffa base, per ogni tessera. La tessera ha validità triennale e può indicare la relazione cui l'abbonamento si riferisce.
- m) di norma i biglietti e gli abbonamenti rilasciati da un Impresa sono utilizzabili soltanto sui servizi esercitati dalla medesima Impresa. Su disposizione della Regione o per accordi intercorsi tra le Imprese, gli stessi biglietti o abbonamenti possono essere utilizzati anche sui servizi esercitati da altre Imprese che operano nell'ambito regionale.
- n) Le Imprese che gestiscono i servizi di Trasporto Pubblico Locale urbano ed extraurbano sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni, con altre Imprese, comprese quelle Ferroviarie, da



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

approvarsi dalla Regione, per rilasciare i biglietti e abbonamenti che consentano all'utenza di fruire in modo integrato di tutti i servizi di Trasporto Pubblico urbano ed extraurbano.

- o) E' facoltà delle Aziende, in rapporto ad esigenze o situazioni particolari, prevedere, previa autorizzazione della Regione, titoli di viaggio e abbonamenti (anche tramite specifiche convenzioni, con particolare riferimento a quelle previste dal Decreto del Ministero dell'Ambiente del 27/03/1998) per una durata superiore o diversa da quelli indicati al precedente punto 2.a). Con proprio provvedimento la Regione autorizza le modalità di calcolo dei prezzi che debbono trovare applicazione per le singole relazioni e le relative modalità d'uso.
- p) E' altresì facoltà della Regione autorizzare, a richiesta delle Imprese interessate, tariffe superiori a quelle fissate a norma dei precedenti punti quando ciò risulti necessario per consentire alla Imprese di raggiungere, con i proventi del traffico, l'aliquota minima del 35% ai sensi dell'art. 19, comma 5, del D.L.gs 19 novembre 1997 n. 422.
- q) E' facoltà della Regione determinare, nell'esercizio di singoli servizi, di singole corse oppure di singole relazioni, tariffe più elevate di quelle fissate a norma del punto 2. a), quando si tratti di servizi rapidi o di servizi speciali di elevato livello qualitativo o su lunghe percorrenze.
- r) E' altresì facoltà della Regione autorizzare le Società (Imprese interessate), che ne facciano richiesta motivata in rapporto ad esigenze o situazioni particolari, a rilasciare Titoli di viaggio appartenenti a tipologia diversa da quelle indicate al precedente punto 2a). Tali provvedimenti di autorizzazione vengono emessi dal Dirigente della Struttura Regionale competente per materia.

**3. Servizi di trasporto di competenza dei Comuni**

- a) Le Imprese che gestiscono autoservizi di trasporto di competenza comunale sono tenute a rilasciare, a richiesta degli utenti, i seguenti titoli di viaggio:
  - Biglietti di corsa semplice validi per effettuare un solo viaggio su una qualsiasi linea della rete urbana previa validazione del titolo di viaggio con i sistemi adottati dalla Regione.
  - Biglietti con validità oraria per effettuare più corse nella rete urbana nel limite della fascia oraria prestabilita;
  - Abbonamenti settimanali validi per sette giorni e incidibili;
  - Abbonamenti mensili validi per 30 giorni ed incidibili.
  - Abbonamenti mensili particolari per studenti in occasione delle vacanze natalizie e pasquali e fino la termine dell'anno scolastico.
  - Abbonamenti annuali per studenti validi per l'anno scolastico, con possibilità di estendere la validità sull'intera rete dei servizi urbani ed extraurbani anche nei mesi estivi, attraverso il pagamento di una quota integrativa agevolata.
  - Abbonamenti annuali.
- b) La Regione stabilisce, annualmente, d'intesa con gli Enti Locali interessati, il prezzo minimo dei biglietti di corsa semplice; sulla base di tale prezzo minimo, il prezzo effettivo di ciascuna tipologia dei titoli di viaggio viene fissato dal Consiglio comunale utilizzando per gli abbonamenti i criteri di cui al punto 2. a) del presente atto.
- c) E' facoltà dei Comuni autorizzare le Imprese che gestiscono autoservizi di trasporto a rilasciare titoli di viaggio diversi da quelli sopra indicati per tenere conto delle particolari esigenze delle utenze, a condizione che il loro prezzo non sia inferiore a quello minimo, fatti salvi i casi di integrazione tariffaria.
- d) Il Comune può autorizzare le aziende che gestiscono il servizio di trasporto urbano a stipulare apposite convenzioni con altre Imprese.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

- e) E' facoltà dei Comuni deliberare agevolazioni tariffarie di determinate categorie di cittadini a condizione che, con i relativi atti, i Comuni competenti determinino contestualmente anche le risorse finanziarie destinate alla copertura dei minori introiti dell'Imprese interessate, i quali restano comunque a carico del Comune che ha adottato il provvedimento.

**4. Norme comuni.**

**Documenti di viaggio**

- a) A richiesta delle Imprese interessate la Regione può autorizzare il rilascio a bordo di titoli di viaggio da parte del conducente dell'automezzo per particolari esigenze dell'utenza, con prezzi maggiorati rispetto a quelli minimi stabiliti dalla presente delibera nei limiti di quanto stabilito con D.G.R. n. 701 del 17/04/2002.
- b) I bambini di età inferiore ai sei anni accompagnati singolarmente da persona adulta e che non occupino posti a sedere sono trasportati gratuitamente.
- c) Ai sensi dell'art. 22, 3° comma, della L.R. 24/12/98, n. 45, hanno diritto alla libera circolazione sugli automezzi in servizio pubblico di trasporto regionale e locale dipendenti della Regione, delle Province e dei Comuni nell'espletamento su di essi dei compiti di controllo e di vigilanza muniti di apposita tessere di riconoscimento.
- d) Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al punto precedente, alle Imprese di Trasporto Pubblico e agli Enti Locali, è fatto divieto di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti.
- e) Le Aziende possono autorizzare, dandone comunicazione all'Ente affidante, singoli appartenenti alle Forze di Polizia a viaggiare liberamente sui mezzi pubblici a condizione che diano supporto e collaborazione agli Agenti di Polizia Amministrativa, abilitati sia dalla Regione che dalle Province, incaricati dell'accertamento e della contestazione delle violazioni ai sensi degli artt. 25 e seguenti della L.R. 21/7/1992, n. 31.
- f) Le Imprese esercenti i servizi di trasporto sono autorizzate ad aumentare il prezzo dei titoli di viaggio rilasciati da parte dei conducenti a bordo degli autobus adibiti al Trasporto Pubblico Locale in servizio sulle line extraurbane. I predetti titoli di viaggio potranno essere rilasciati a prezzi maggiorati di € 1,00 per ogni biglietto di corsa semplice e di € 3,00 per ogni tipo di abbonamento. L'autorizzazione ha valore per le sole Imprese che abbiano già attivato una adeguata rete di vendita a terra di biglietti e abbonamenti secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 534 del 2 marzo 2001.
- g) E' facoltà delle Aziende nella emissione dei titoli di viaggio applicare uno sconto sul prezzo per i titoli venduti on- line pari, e comunque non superiore, all'aggio corrisposto ai punti vendita a terra non aziendali.

**Trasporto bagagli**

- h) Ciascun viaggiatore ha diritto di portare con sé gratuitamente un bagaglio di peso non superiore ai 10 kg e di dimensioni non superiori a cm 75 x 50 x 25.
- i) I bagagli che superino per numero o per dimensioni quelli di cui al punto precedente sono tassati in misura pari al prezzo del biglietto di corsa semplice riferito alla relazione utilizzata dal viaggiatore interessato e per un numero massimo di due bagagli per ogni viaggiatore.
- l) Il trasporto di bagagli, pacchi o colli non accompagnati è consentito soltanto sugli autobus provvisti di bagagliaio.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

**Trasporto animali domestici**

- m) Il viaggiatore può portare con sé, previo acquisto di un ulteriore biglietto, un animale, nei limiti consentiti dalle norme vigenti, purché tenuto (possibilmente in appositi contenitori) in modo da non arrecare molestia agli altri passeggeri, ai mezzi o alle cose trasportate. I cani debbono essere muniti di museruola e tenuti al guinzaglio. Sono ammessi a viaggiare gratuitamente i cani guida per ciechi e i cani poliziotto.